

Mario Stella Richter Jr.

---

**LE SOCIETÀ A TEMPO  
INDETERMINATO**

---

Estratto

## Le società a tempo indeterminato (\*)

1. Quando ricevetti da Renzo Costi l'invito a introdurre questo seminario su *Le società a tempo indeterminato* <sup>(1)</sup> mi tornò in mente, quasi con un moto istintivo, la classica pagina di Giorgio Oppo sul «caso limite» quale «ottimo posto di osservazione scientifica» <sup>(2)</sup>. In seguito, tornando a riflettere su come organizzare il mio discorso, doveti considerare che non era corretto annoverare tra i casi limite tutte le ipotesi di società a tempo indeterminato e che bisognava distinguere.

In effetti, le volte in cui si ammette che una disciplina societaria possa discendere da un fatto, cioè dallo svolgimento in comune di un'attività, e quindi anche quando possa darsi proroga tacita di una società, la durata indeterminata del rapporto sociale non può dirsi un «caso limite», ma essa diviene un carattere indefettibile di quelle fattispecie societarie: posto che tutte le società di fatto (e tutte le società tacitamente prorogate) sono, per definizione, società a tempo indeterminato. Il che poi spiega perché tra le società di persone la ipotesi della società tempo indeterminato sia considerata del tutto normale dallo stesso legislatore, il quale, infatti, la contemplava negli artt. 1708 e 1733 cod. civ. del 1865 e la contempla negli artt. 2285, comma 1, e 2307, comma 3, cod. civ.

In questi casi, il riconoscimento del diritto di recesso del socio nel caso di durata indeterminata della società o di proroga tacita della stessa non pone particolari problemi interpretativi. Alla durata indeterminata (espressa o tacita che sia) la legge equipara la durata della società contratta per tutta la vita di uno dei soci (quindi durata determinata) e la giurisprudenza equipara, a sua volta, la ipotesi di una società contratta con termine di durata determinato attraverso il ricorso a una data di calendario, che ecceda la aspettativa di vita del socio <sup>(3)</sup>.

---

(\*) Pubblichiamo l'introduzione di Mario Stella Richter al seminario organizzato dalla Rivista il 18 marzo 2023 su "La società a tempo indeterminato".

(<sup>1</sup>) E vorrei lasciare, anche in questa versione scritta del mio discorso, un segno di sentita riconoscenza a Renzo Costi per l'invito per me così lusinghiero e onorifico a introdurre uno dei seminari di *Giurisprudenza Commerciale*; invito tanto più lusinghiero e altamente onorifico, perché — come lui stesso fece presente nell'occasione — quel compito era affidato per la prima volta a una persona estranea alla direzione della *Rivista*.

(<sup>2</sup>) Mi riferisco evidentemente a OPPO, *Note sull'istituzione dei non concepiti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1948, I, 66 s., e ora in *Scritti giuridici*, vol. V, Padova, Cedam, 1992, 1 s.

(<sup>3</sup>) Cfr., per esempio, Trib. Milano, 30 ottobre 1986, in *Società*, 1987, 396 ss.; Trib. Milano, 13 novembre 1989, in questa *Rivista*, 1992, II, 524 ss., con nota di MARANO, *Il requisito della durata nelle società di persone*; App. Bologna, 5 aprile 1997, in *Società*, 1997, 1032; Trib. Roma, 8 agosto 2017, in *giurisprudenzadelleimprese.it*. Si veda anche la rassegna di PUGLIA-TESTI, *Società di persone*, in questa *Rivista*, 1991, I, 1096 ss., a 1103 s. Il punto è pacifico in dottrina: cfr., per tutti, FERRI, *Delle società*, in *Commentario al codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, Zanichelli-Il foro italiano, 1972, 282 s.

Dopo la riforma organica del 2003, alle società di persone possono pacificamente partecipare anche quelle di capitali e, in questi casi, si pone un problema di come interpretare l'art. 2285 c.c. In particolare, ci si è chiesti se il riferimento alla durata della vita di uno dei soci valga solo per i soci persone fisiche o anche per i soci persone giuridiche<sup>(4)</sup>; cosa che non avrei difficoltà ad ammettere, considerando però che per le società di capitali, socie di società di persone, non si pone un problema di valutazione della loro «aspettativa di vita», ma solo di un confronto oggettivo della durata della società di persone con quella statutariamente stabilita per la società socia.

2. Diverso è invece il discorso per le società di capitali, dove in effetti la durata indeterminata, quantomeno nella prospettiva tradizionale, rivestiva senz'altro il ruolo del caso limite<sup>(5)</sup>.

Nel vigore del codice di commercio e del codice civile, ante riforma organica delle società di capitali del 2003, la pressoché unanime opinione della dottrina e della giurisprudenza era nel senso che la previsione di un termine finale di durata rappresentava un elemento essenziale dell'atto costitutivo, e che tale fissazione espressa doveva avvenire attraverso un termine di durata determinato (anche se magari molto lungo)<sup>(6)</sup>. Ovviamente era prospettato come un elemento necessario ai fini della iscrizione dell'atto costitutivo(-statuto) nel registro delle imprese e non ai fini della "validità" della società iscritta (stante l'assenza della ipotesi tra le cause di nullità dell'art. 2332 c.c.).

Per vero, io sostenevo la tesi opposta<sup>(7)</sup>; tesi per cui nelle società per azioni (discorso diverso facevo per le società a responsabilità limitata): era ben possibile prevedere (espressamente o tacitamente, e cioè semplicemente senza dire nulla nello statuto) una durata a tempo indeterminato (oltre che una durata lunga o lunghissima); la durata non era un elemento strettamente necessario dell'atto costitutivo; e tutto ciò nel rispetto del principio generale della temporaneità dei

---

<sup>(4)</sup> Così, per esempio, CAGNASSO, *La S.p.a. con durata superiore al millennio è a tempo indeterminato!*, in *Società*, 2022, 1123 ss., a 1126.

<sup>(5)</sup> In effetti, esistevano nella pratica società con termine di durata indeterminato. Per esempio, l'art. 6 dello statuto dell'Acquedotto De Ferrari Galliera s.p.a., costituita a Genova nel 1880 come società anonima e che è stata per lunghissimo tempo una società quotata (solo nel 2006 fusa con AMGA s.p.a. e Acquedotto Nicolay s.p.a., per poi ulteriormente confluire in IREN s.p.a.), prevedeva che «la Società avrà durata illimitata».

<sup>(6)</sup> Naturalmente, la determinazione della durata della società poteva e può avvenire con tecniche alternative al ricorso a una data di calendario o alla indicazione di un certo numero di anni. Essa può essere commisurata al compimento di una determinata opera o di un certo affare, ovvero, ancor più genericamente, fissata per mezzo di «qualsiasi fatto che permetta di determinare con certezza il termine finale del vincolo sociale» (così U. MORERA, *L'omologazione degli statuti di società*, Milano, Giuffrè, 1988, nt. 173 a 227). La durata della società può peraltro essere ancorata, oltre che alla maturazione di un termine, all'avveramento di una condizione (risolutiva): l'evento dedotto in condizione può infatti costituire una di quelle altre cause previste dall'atto costitutivo (o statuto) come ragioni di scioglimento della società menzionate dall'art. 2484, comma 1, n. 7, c.c.

<sup>(7)</sup> Prima in STELLA RICHTER, *La rilevanza del tempo nei contratti sociali e parasociali*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, 663 ss., e poi, più ampiamente, in *Id.*, *Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, vol. 1\*, Torino, Utet, 2004, 165 ss., a 256 ss.

vincoli giuridici obbligatori di natura contrattuale<sup>(8)</sup>, dal momento che tale principio non si esprimeva necessariamente attraverso il riconoscimento di un potere di recesso *ad nutum* (che nel vigore dei codici di commercio e civile sicuramente non spettava al socio di società per azioni a tempo indeterminato), ma anche attraverso altre modalità di *exit*, come era, nel caso, quella rappresentata dal trasferimento della partecipazione azionaria, che poteva essere sempre (più o meno) agevolmente e liberamente ceduta.

3. Ad ogni modo, la posizione del tutto isolata che ammetteva le società di capitali a tempo indeterminato è diventata, dopo la riforma organica (la cui legge di delegazione imponeva per le sole società per azioni di prevedere «che nell'atto costitutivo non sia richiesta la durata della società»: art. 4, comma 4, lett. *d*) della legge 3 ottobre 2001, n. 366), quella espressamente accolta dal legislatore che ha consentito di costituire tanto società azionarie quanto società a responsabilità limitata con durata indeterminata. Il legislatore della riforma ha tuttavia “mitigato” — se così può dirsi — la opzione attraverso una espressa previsione (considerata abbastanza pacificamente inderogabile<sup>(9)</sup>), valevole per le società a responsabilità limitata e per le società con azioni non quotate in un mercato regolamentato, del recesso *ad nutum* (artt. 2437, comma 3, e 2473, comma 2, c.c.) previo preavviso (e salvo decorso di un termine dalla costituzione nella società per azioni: art. 2328, comma, 2, n. 13).

All'indomani della riforma mi permisi di avanzare qualche dubbio sulla effettiva esigenza di una consimile previsione di causa di recesso *ad nutum* con riferimento alle società per azioni non quotate e ritenni che sarebbe stato preferibile e sufficiente prevedere che la indeterminatezza della durata si accompagnasse alla mancata previsione di clausole limitative della circolazione delle azioni<sup>(10)</sup>.

4. In effetti, la riforma — come è noto — ha fatto immediatamente sorgere un problema interpretativo su cui si sono cimentati una quantità ormai difficilmente censibile di autori e sulla quale esistono decine e decine di decisioni giurisprudenziali<sup>(11)</sup>.

---

<sup>(8)</sup> E qui verrebbe da ricordare un'altra classica pagina della letteratura giuscommerciale: FERRI, *Vendita con esclusiva*, ora in *Scritti in tema di vendita con esclusiva e di fusione delle società commerciali*, Torino, Utet, 1990, 94 s. [e poi *Id.*, (nt. 3), 282].

<sup>(9)</sup> Anche questo profilo potrebbe essere utilmente approfondito, ma qui me ne manca il tempo. Si cfr. comunque, nel senso della derogabilità, Cass., 21 febbraio 2020, n. 4716, in questa *Rivista*, 2021, II, 341, con nota di VASTA, *Cent'anni di solitudine (senza recesso ad nutum)*, ma in un passaggio se non proprio *obiter dictum*, forse non centrale ai fini della decisione: «Una prima argomentazione a favore della fondatezza dell'assunto della società ricorrente è data dall'interpretazione dell'art. 2437 cod. civ., il cui terzo comma, che prevede tale diritto di recesso, è norma derogabile, essendo prevista nell'ultimo comma dello stesso articolo la inderogabilità soltanto per le ipotesi di recesso contemplate dal primo comma».

<sup>(10)</sup> STELLA RICHTER, *Appendice di aggiornamento a Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, (nt. 7), 314 s.

<sup>(11)</sup> Per un inventario ricco, ma inevitabilmente incompleto, rinvio al mio *Il recesso dalla società per azioni*, in STELLA RICHTER, PONTECORVI, *Recesso ed esclusione dalle società di capitali*, Napoli, Scientifica, 2022, 1 ss., a 52 ss.

In particolare, ci si è chiesti: il diritto di recesso *ad nutum* spetta anche in presenza di una società di capitali con durata bensì determinata, ma lunga? E, in caso di risposta positiva, cosa in pratica deve intendersi per lunga? Se si può applicare per analogia la disposizione dell'art. 2285 cod. civ. alle società di capitali e, in particolare, se si può trasporre a questa realtà il parametro giurisprudenziale elaborato in materia di società di persone della aspettativa di vita del socio, di fronte a una compagine sociale sempre mutevole e al principio di libera tendenziale trasferibilità delle partecipazioni sociali?

In questo dibattito, dico subito e lo faccio con tutto il dovuto rispetto, il danno maggiore lo ha fatto la prima pronuncia in materia della Corte di cassazione<sup>(12)</sup>. Con tale decisione del 2013, il Supremo Collegio ha affermato, del tutto inopinatamente, che una società a responsabilità limitata che modificava il suo termine di durata dal 2100 al 2050 — quindi lo abbreviava — sopprimeva una ipotesi di recesso (prevista dalla legge — quella di cui all'art. 2473, comma 2, c.c. — ma, si noti, non «prevista dall'atto costitutivo») e quindi faceva sorgere una altra ipotesi di recesso prevista dalla legge (e cioè quella dell'art. 2473, comma 1, c.c., che però parla appunto di «eliminazione di una o più cause previste dall'atto costitutivo»).

La giurisprudenza di merito — seppure con qualche significativa eccezione, soprattutto del Tribunale e della Corte di appello di Milano<sup>(13)</sup> — gli è andata, come era da prevedersi, tendenzialmente appresso; in alcuni casi “rincarando la dose” e riconoscendo il diritto di recesso *ad nutum* in società a responsabilità limitata e società per azioni non quotate anche nel caso di termine di durata fissata al 2050 (perché magari il socio recedente era un po' in là con gli anni)<sup>(14)</sup>.

Non dico tutte le ragioni per le quali tale soluzione è da giudicarsi ben poco condivisibile: e non le dico sia perché tali ragioni ho provato più volte a elencare<sup>(15)</sup> sia perché si tratta di ragioni del tutto evidenti (e la più evidente delle quali è quella che nelle società di persone la previsione dell'art. 2285 cod. civ. si giustifica di fronte a un sistema in cui cedere la partecipazione sociale significa modificare, normalmente col consenso di tutti i soci, il contratto, e in cui quindi è praticamente impossibile cedere la partecipazione sociale, e dove, comunque, la partecipazione alla società comporta un ben diverso coinvolgimento del socio anche in termini di responsabilità per le obbligazioni sociali; mentre non si giustifica affatto la sua applicazione analogica alle società di

---

<sup>(12)</sup> Cass., 22 aprile 2013, n. 9662, in *Foro it.*, 2014, I, 553 ss., in *Giur. it.*, 2013, I, 2271 s., con nota di REVIGLIONE, in *Società*, 2013, 856 ss., con nota di GIUFFRÈ, CARBONE, *Modifica del termine di durata della società e recesso*, e in questa *Rivista*, 2014, II, 802 ss., con nota di CIUSA, *Il recesso ad nutum in s.r.l. con durata determinata al 2100*.

<sup>(13)</sup> Si cfr. soprattutto (e la elencazione non pretende di essere esaustiva): Trib. Milano, 19 giugno 2019, in *giurisprudenzadelleimprese.it*; Id., 20 giugno 2019, *ibidem*; Id., 23 giugno 2020, inedita; Id., 2 luglio 2020, inedita; Id., 10 marzo 2021, in *Società*, 2022, 452 ss., con nota di CAPELLI, *Il recesso del socio di S.r.l. nel caso di durata “eccessiva” della società*; Id., 8 settembre 2021, in *giurisprudenzadelleimprese.it*; App. Milano, 27 aprile 2021, inedita.

<sup>(14)</sup> Cfr. per esempio, ancora da ultimo, Trib. Napoli, 16 giugno 2022, in *giurisprudenzadelleimprese.it*, e, in precedenza, Trib. Roma, 4 marzo 2015, *ibidem*.

<sup>(15)</sup> Anzitutto in STELLA RICHTER, *Il diritto di recesso e il controllo della logica della Cassazione*, in *Riv. dir. comm.*, 2015, I, 603 ss., e in *Scritti in onore di Nicola Picardi*, tomo III, Pisa, Pacini, 2016, 2399 ss.

capitali, dove, per un verso, si può sempre più o meno agevolmente uscire dalla società alienando le partecipazioni e dove, comunque, si deve tenere presente che il patrimonio sociale rappresenta tendenzialmente l'unica garanzia per i creditori della società, sicché non è affatto indifferente agli interessi dei creditori consentire un allargamento per analogia delle cause di recesso, con eventuale moltiplicazione delle ipotesi di liquidazione della quota del socio recedente per di più *ad nutum* <sup>(16)</sup>).

Semmai sarebbe da chiarire che non era affatto necessario creare quello scomodissimo precedente, dal momento che alla Cassazione (pur, in ipotesi, convinta della equiparabilità delle società di capitali con termine lungo o lunghissimo a quelle contratte a tempo indeterminato) sarebbe bastato notare che nel caso non ricorreva alcuna ipotesi di soppressione di una causa di recesso statutariamente preveduta e l'art. 2473, comma 1, c.c. parla appunto di «eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo». Insomma, si trattava semplicemente di riconoscere che la decisione dei soci era volta a introdurre una disciplina statutaria in presenza della quale il legislatore ritiene che non vi sia esigenza di approntare la tutela consistente, appunto, nella previsione del recesso: sicché il venir meno del recesso era, nella ipotesi sottoposta al giudizio della S.C., solo un effetto *ex lege*, una conseguenza della diversa valutazione che l'ordinamento esprime in relazione a un nuovo assetto statutario adottato (così come può avvenire in altri casi; e per uno di questi cfr. *infra*, sub par. 6). Noto incidentalmente che esattamente questa è ora anche la posizione della stessa Cassazione, secondo la quale «è solo la durata indeterminata della società che giustifica ed attribuisce il diritto di recesso e non la sua riduzione» <sup>(17)</sup>.

Dopo quella improvvida sentenza è iniziata una articolata marcia indietro della Cassazione. Con una decisione, per così dire intermedia, del 2019 la S.C. ha osservato che, nel valutare se un termine temporale di durata pur definito ma molto esteso possa comunque legittimare il diritto di recedere dalla società, è irrilevante «la aspettativa di vita ovvero la durata media di vita del socio-persona fisica», dovendosi invece assumere come corretto parametro di riferimento temporale quello della «ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale» (così rendendo un formale omaggio al precedente del 2013), e ha concluso che l'anno 2050 certamente rappresentava un termine comunque del tutto ragionevole per un progetto imprenditoriale <sup>(18)</sup>.

In una successiva decisione, la Cassazione ha compiuto un ulteriore passo e ha definitivamente escluso il diritto di recesso *ad nutum* del socio di società per

---

<sup>(16)</sup> Mentre nelle società di persone, nei casi in cui il rapporto si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi restano comunque responsabili con tutto il patrimonio personale per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento (art. 2290, comma 1, c.c.).

<sup>(17)</sup> Cass., 24 febbraio 2022, n. 6280. Nello stesso senso App. Torino, 20 maggio 2012, in *giurisprudenzadelleimprese.it*.

<sup>(18)</sup> Cass., 29 marzo 2019, n. 8962, in *Società*, 2019, 633 ss.

azioni, il cui statuto preveda una durata della società bensì determinata ma con riferimento a una data lontana (nella specie il 2100) <sup>(19)</sup>.

Questo indirizzo interpretativo si è poi ulteriormente consolidato nella giurisprudenza di legittimità <sup>(20)</sup>. Sicché possiamo oggi considerare il laborioso *revirement* definitivamente concluso (senza peraltro nessun passaggio alle Sezioni Unite e senza mai porsi un problema di *prospective overruling*) e possiamo anche dire che in dieci anni le cose si sono messe sostanzialmente a posto (salvo il danno irreparabile per chi ha intanto perso le cause nel frattempo conclusesi, con buona pace della certezza del diritto e della nomofilachia).

Resta dunque qualche altro problema?

5. Bisognerà vedere se la giurisprudenza della Cassazione reggerà di fronte a durate ultracentenarie o addirittura millenarie. Il Tribunale di Milano se ne è occupato in un paio di casi, nei quali la durata della società era fissata, rispettivamente, al 2324 e al 3000 <sup>(21)</sup>. Si tratterebbe, in questi casi, secondo il Tribunale di Milano di termini «in assoluto elusivi, apparenti e insignificanti», che «esorbitano qualsiasi previsione di durata della società stessa come persona giuridica, risultando in sé stessi del tutto arbitrari e irrazionali». Nel caso di consimili durate «abnormi», quindi, si dovrebbe riconoscere per il Tribunale di Milano il recesso *ad nutum*.

Ma cosa significa «durata abnorme»? Cento anni non sono certo una durata abnorme per una società (secondo lo stesso Tribunale di Milano). E duecento anni lo sono? Esistono centinaia di società azionarie nel mondo e alcune anche in Italia con ben oltre duecento anni di vita e dunque non vi sarebbe nulla di *anormale*, nulla fuori dalla norma, cioè nulla che esula da ciò che è può ricorrere nella pratica.

Ma allora siamo sicuri che trecento anni divengano durata *abnorme* (come invece afferma il Tribunale di Milano)? Solo per fare un esempio, la svedese *Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag* («Società per azioni delle miniere della grande montagna di rame», ma poi attiva in altri settori) è in ininterrotto esercizio da oltre 750 anni. Lo stesso Monte dei Paschi di Siena, seppure evidentemente non fondato come società per azioni, è attivo da quasi sei secoli e

---

<sup>(19)</sup> Cass., 21 febbraio 2020, n. 4716, (nt. 9), secondo cui la previsione statutaria di un termine di durata lungo non è assimilabile a quella, prevista dall'art. 2437, comma 3, cod. civ., della società costituita a tempo indeterminato, e questo per una serie di ragioni concorrenti. In primo luogo, sarebbe in ogni caso necessario dare una interpretazione restrittiva delle cause legali che legittimano la fuoriuscita del socio dalla società per azioni. In secondo luogo, è da escludersi la estensione della disciplina prevista dall'art. 2285 cod. civ. per le società di persone, ostandovi: (i) esigenze di tutela di vari interessi a cominciare da quelli dei creditori della società per azioni; e (ii) esigenze di certezza «anche in considerazione della eccessiva aleatorietà dell'opposta impostazione [...] alla luce delle numerose variabili che dovrebbero essere calcolate nel caso concreto [...] (si pensi alle diverse variabili ipotizzabili a seconda: se i soci della società siano persone fisiche o persone giuridiche; se le società socie abbiano differenti durate, anche diverse rispetto a quella della società partecipata; se i soci persone fisiche abbiano diverse età; se l'oggetto sociale implichi un progetto imprenditoriale non chiaramente ed univocamente definibile)».

<sup>(20)</sup> Cass., 24 febbraio 2022, n. 6280, (nt. 17).

<sup>(21)</sup> Trib. Milano, 5 maggio 2022, in *Società*, 2022, 1121 ss., con la già ricordata nota di CAGNASSO, (nt. 4), dove a 1122 è citato l'altro precedente del medesimo Tribunale meneghino.

lo stesso vale per molte altre imprese organizzate sotto forma di società azionarie. Perché quindi ritenere irrazionale, anormale, abnorme o abusiva una durata di qualche centinaio di anni?

Siamo poi sicuri che queste durate lunghissime siano necessariamente durate «arbitrarie, insignificanti» e, soprattutto, «irrazionali»? Faccio due esempi; uno molto concreto e di dettaglio e uno molto generale. Da un lato, penso alla emissione di strumenti finanziari irredimibili o perpetui da parte di una società<sup>(22)</sup>. Se fosse una società veramente a tempo indeterminato, si potrebbero emettere tali strumenti? O comunque emettere alle stesse condizioni? Se così non fosse, non avrebbe senso avere un termine bensì determinato, ma estremamente lungo? Dall'altro lato, si parla moltissimo di necessità di perseguire l'interesse sociale su di un orizzonte di lungo periodo, di longtermismo o di visioni *long-term*: ebbene, se c'è qualcosa di concreto e non meramente affabulatorio in tali formule, ciò dipende dalla determinazione di un termine di durata o indeterminato o di lungo e anzi lunghissimo periodo.

Naturalmente capisco che questa mia propensione a considerare determinata ogni durata comunque definita si presti a elusioni delle ipotesi di recesso previste, rispettivamente, dagli artt. 2437, comma 3, e 2473, comma 2, cod. civ. Ed è per questa ragione che mi riconfermo tutt'oggi nella mia vecchia opinione secondo cui sarebbe stato assai più opportuno, in occasione della riforma del diritto delle società di capitali, bensì ammettere esplicitamente per le società per azioni (e magari solo per le società per azioni) la durata indeterminata, ma senza accompagnare la previsione a una ipotesi di recesso *ad nutum*; limitandosi, tutt'al più, a consentire la durata indeterminata solo in assenza di clausole statutarie limitative della circolazione delle azioni.

6. Segnalo infine un ultimo problema: quello di stabilire se si debba riconoscere il diritto di recesso in caso di successiva quotazione di una società per azioni a tempo realmente indeterminato. Si tratta — ben me ne rendo conto — qui veramente di un “caso limite” e anzi “di scuola”, dal momento che tra le ormai rarissime quotazioni che avvengono in Italia (in un mercato al contrario caratterizzato da massicce operazioni di *delisting*) è alquanto improbabile che possa esservene una di una società a tempo indeterminato. E, tuttavia, il caso è interessante dal punto di vista teorico, perché ripropone il tema (precedentemente accennato: *supra*, *sub* par. 4) della portata da riconoscere alla causa di recesso consistente nella esclusione di altra causa di recesso.

La mia opinione è che certamente in questo caso non può riconoscersi al socio il diritto di recesso. E ciò per i motivi di cui dicevo prima, e cioè che il venire meno delle cause di recesso che rappresenta, a sua volta, causa di recesso è solo quello relativo alla eliminazione di cause di recesso prevedute dallo statuto (o eliminabili con previsione statutaria) o dall'atto costitutivo, e non anche il venire meno delle cause previste dalla legge. In questi ultimi casi la vicenda deve

---

<sup>(22)</sup> Cfr., anche per ulteriori riferimenti, GIANNELLI, *Le obbligazioni ibride tra obbligo di rimborso e partecipazione sociale*, Milano, Egea, 2013, 108 ss.



semplicemente ricostruirsi in termini di “uscita” dalla fattispecie legislativa del recesso (23). Nel caso particolare, poi, avrebbe veramente ben poco senso pensare di riconoscere un diritto di *exit* ulteriore proprio nel momento in cui la società si apre al mercato regolamentato, e cioè a una dimensione in cui espressamente il legislatore esclude il recesso *ad nutum* per le ipotesi di durata indeterminata.

MARIO STELLA RICHTER *jr*

### Abstract

The article serves as the introductory discourse for a seminar centered on indefinite-term corporations. It delineates the principal challenges and misconceptions inherent in partnerships and corporations when engaged without a pre-established term or with an exceptionally prolonged duration.

---

(23) Nello stesso senso, in generale — oltre alla già citata Cass., 24 febbraio 2022, n. 6280, (nt. 17) — si confrontino: ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Comm. Schlesinger*, diretto da Busnelli, Milano, Giuffrè, 2010, nt. 57 a 799 s.; FRIGENI, *Le fattispecie legali di recesso*, in *S.r.l. Commentario dedicato a G.B. Portale*, Milano, Giuffrè, 2011, 461; Camera arbitrale di Milano, lodo 6 dicembre 2018 (Pres. ed est. Stella Richter), in *Banca borsa tit. cred.*, 2019, II, 451 ss., con nota adesiva di CioCCA, *Alcune considerazioni su prelazione e recesso nella s.r.l.* (per la quale in quei casi il venir meno del recesso nel passaggio da un regime all'altro è «un effetto direttamente previsto dalla legge» e non è «causato da un ripensamento dei soci rispetto alle ulteriori cause di recesso in origine volontariamente previste nello statuto»). In senso contrario si veda invece, oltre alla già citata e criticata Cass., 22 aprile 2013, n. 9662, *l'Orientamento F.A.2* (peraltro non sostenuto da alcuna motivazione) del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari, in *Riv. not.*, 2004, 1597, o in *Orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari*, Assago, Ipsoa, 2013, 28.